

(N. 1182-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE nominata dal Presidente

COMPOSTA DEI SENATORI

BOSCO LUCARELLI, *presidente*; MANCINI, *vice presidente*; RAJA e LANZETTA, *segretari*; ALLEGATO, ARMATO, AZARA, BOSI, CANALETTI GAUDENTI, CIASCA, COFFARI, FANTUZZI, FOCACCIA, GRIECO, ITALIA, JANNUZZI, LUSSU, MASTINO, MEDICI, MOLÈ Salvatore, OTTANI, PARATORE, PEZZULLO, PIEMONTE, RAVAGNAN, ROMANO Domenico, SALOMONE, SPEZZANO, TARTUFOLI, VALMARANA, VENDITTI, ZOLI e ZOTTA

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1950 (V. Stampato N. 1170-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1950

Comunicate alla Presidenza il 25 luglio 1950

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La questione meridionale si è offerta sul tappeto della nostra politica fin dagli albori dell'unità d'Italia.

È del 1862 la pubblicazione del Manna: « Le provincie meridionali del Regno d'Italia »; è del Cavour la concezione unitaria del problema, che lo spingeva a dichiararsi pronto ad usare tutte le armi della legislazione per sollecitarne un'adeguata soluzione, integrando altresì, con interventi governativi, l'esitante iniziativa privata.

Nè allora trattavasi, e neppure appresso, di espressioni d'incerto o romantico sentimentalismo o di malcelato opportunismo, come purtroppo si verificò talvolta in particolari momenti di profittantismo parlamentare o elettorale. Il fenomeno del Mezzogiorno ha mostrato all'origine ed ha conservato la vera e propria consistenza di un « problema », materiato di realtà palpitanti che postulano soluzioni.

La vasta schiera di studiosi ed uomini politici, che vi prodigarono mente ed opera per indagare ed attuare, è ininterrotta ed assillante. Dal Franchetti al Sonnino, a Giustino Fortunato, a Colajanni, a De Viti De Marco, a Nitti, tutti si sforzano di rilevare, di individuare, d'inquadrare in termini di possibile chiaro contenimento. Ed il problema del Mezzogiorno continua, nel fatto, a rappresentare un momento dinamico dell'attività politica nazionale che pur non riesce a conseguire lo sbocco di un perfezionamento, sia che v'influisca, secondo il florilegio delle varie concezioni, il prepotente assorbimento del nord, oppure la pretesa lentezza morale o fiacchezza razionale dei popoli del sud.

È stata chiamata a consiglio ed ausilio, è vero, la scienza dialettica o statistica, tecnica e storica; ma la complessità dei fattori si è

addimostrata così turbinosa da creare deviazioni concettuali o addurre a proposte in cui le proporzioni tra esigenze e mezzi rendevano ardua se non impossibile l'attuazione di un reale assolvimento.

Fu così che si votarono, negli anni, leggi e leggine di impostazione monca o a scarso finanziamento, che finirono per rendere l'attuazione dei provvedimenti assai frazionata o del tutto slegata perchè mancante di un principio ordinatore, cui l'insufficienza finanziaria dava forza, non di rado, per favorire l'arrembaggio del parlamentarismo.

E quelle leggi divenivano perciò ben presto massa di archivio che, se testimonia della sapienza del legislatore per il congegno giuridico, per la impostazione e per la determinazione degli scopi da raggiungere, testimonia, altresì, della mancata comprensione della vera molla operativa della legge e cioè del normale finanziamento nel tempo.

Talchè nel Mezzogiorno si ebbe, è vero, la esecuzione di opere molteplici alla cui mole non poco contribuì la ricostruzione di interi centri abitati a seguito degli sconvolgimenti naturali colà abbattutisi in più ritorni; ma il problema, consistente nel sollevamento economico e, di conseguenza, sociale dell'intera regione, per l'adeguamento al resto d'Italia, rimane nebuloso e perciò individuato e non affrontato.

Si comprende, pertanto, come ancor oggi si appalesi pregiudiziale e fondamentale l'impostazione di esso per l'indirizzo di ogni attività politica che intenda apprestarvi adeguata soluzione.

Gli studiosi e gli osservatori, sulla base di un'ermenutica storica, riuscirono a mano a mano a porre in risalto, come altrettanti punti fermi, i vari elementi costitutivi del fenome-

no che rappresentano altrettanti momenti del dinamismo sociale del Mezzogiorno e che, nell'insieme, portano a concludere che l'impostazione del problema deve essere del tutto integrale in guisa da porre l'operatore — che è lo Stato — in condizione di determinare il precedente e il susseguente e attribuirvi, in funzione di concomitanza, i mezzi idonei a raggiungere lo scopo.

Invero, non era del tutto sfuggito al legislatore, in passato, siffatto concetto di unitarietà, quando attraverso gli istituti dei Commissariati o degli enti regionali aveva inteso affrontare il problema nelle zone ritenute più depresse. Senonchè all'insufficienza delle assegnazioni finanziarie si aggiungeva la difettosità dell'ingranaggio burocratico, talchè la sostanza e la forma, perpetuando l'errore, finirono per negare risultato conclusivo all'opera intrapresa.

Questa necessità, di natura — diremo così — costituzionale, nutrita di un passato storico ricco d'insegnamenti, ha indotto il Governo ora a inquadrare il problema del Mezzogiorno in una sistemica complessa ma unitaria, la quale renda possibile l'inquadramento dei bisogni in specifiche categorie correlative che, opportunamente collegate, riescano ad elevare l'economia della regione meridionale in contemporaneità con l'incremento sociale. Il piano di opere che siffatta impostazione esige e consente è una conseguenza delle premesse fatte ed esime, quindi, dall'addebito di ogni preconcetto di pianificazione che, nel sistema dell'economia vigente in Italia, sarebbe cagionevole di rigidismi e di conseguenti sperperi.

Al lume dei presupposti enunciati si comprende l'origine del nuovo istituto, che è la «Cassa per il Mezzogiorno», e si rendono evidenti i requisiti che per essa vanno postulati e le necessità cui devono soddisfare.

Le critiche specificatamente addotte, con appassionato e talvolta ingiustificato accanimento, si appuntano essenzialmente sulla minore efficienza di un istituto, avulso dall'ingranaggio dell'Amministrazione statale, e sulla dannosa creazione di una nuova burocrazia meno preparata di quella statale e meno contenuta, a causa degli scarsi controlli che l'ordinamento proposto consente.

Esse, invero, hanno perduto di vista assolutamente l'entità costitutiva del nuovo organo, il quale, poggiandosi sugli insegnamenti del passato, ha il compito di svolgere una attività straordinaria, avvalendosi di mezzi e di sistemi straordinari per sfruttare meglio i due elementi: iniziativa e tempo, in funzione del coefficiente essenziale: disponibilità finanziaria.

La conclusione scaturisce ferrea, all'infuori di qualsiasi faziosità ideologica o speculatività parlamentare: la «Cassa per il Mezzogiorno» rappresenta lo stadio funzionante di un processo evolutivo che si è andato svolgendo per lunghi decenni e che, pur mantenendo integra la sua essenzialità dinamica, consente ora una sosta realizzativa che offre al presente Governo il merito e la responsabilità di trarre il frutto di un'esperienza quasi secolare e di proporre al suffragio degli organi rappresentativi della nazione l'istituto che dovrà riuscire a porre le basi ampie e solide per l'adeguamento delle varie parti di quest'unico corpo politico che è l'Italia. Ogni altra questione funzionale riguarda il dettaglio, che, peraltro, va non meno valutato dell'impostazione istituzionale ed esige, pertanto, tutta la vostra accurata attenzione per raggiungere il grado della massima operatività.

È la decisa volontà di operare che ha spinto il Governo a svincolarsi dalla classica burocrazia lenta per i suoi appesantiti ingranaggi ed a creare un ente che, snello nel funzionamento, potesse agire con rapidità, pur sottostando ai giusti controlli di vigilanza tecnica, finanziaria e politica. D'altra parte non era possibile, se non attraverso un ente autonomo, compiere operazioni come quelle indicate dalla legge ed era necessario contrapporre un creditore allo Stato per tenere fermi sempre più nel tempo gli impegni che questi con la legge assume. Comunque questo bisogno di affrontare la questione meridionale con organismi al di fuori del classico apparato burocratico fu sentito anche in passato, sebbene timidamente attuato. Ed infatti, a seguito delle leggi del 1904 per la Basilicata e del 25 giugno 1906, n. 225, per la Calabria, fu creato, oltre al Commissariato civile per la Basilicata, l'ufficio speciale per la Basilicata e la Calabria presso il Ministero dei lavori pubblici. Tale

ufficio fu trasformato poi in Direzione generale dei servizi speciali e l'allargamento delle sue funzioni, i bisogni impellenti che premevano, col sopravvenuto terremoto del 28 dicembre 1908, assorbirono l'attività di questo organo nelle provvidenze dipendenti da quel disastro tellurico, e l'attuazione delle leggi del 1904 e del 1906, anche per la scarsità dei fondi di cui erano dotate, venne trascurata. E nel 1920, cessata la prima guerra mondiale, si crearono gli enti stradali e gli enti di bonifica, che il fascismo si affrettò subito a sopprimere senza valutare l'importanza del lavoro che il primo andava compiendo e l'opera fattiva che nel campo della bonifica si accingeva a compiere il secondo. L'istituzione di questi organi ed uffici speciali sorgeva appunto dal concetto di realizzare la soddisfazione dei bisogni del Meridione, molto complessi per gli innumerevoli riflessi in tutti i campi dell'attività economica e sociale.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE.

Con la istituzione della « Cassa », che sarebbe stato meglio chiamare « Istituto per opere pubbliche straordinarie », in quanto la denominazione « Cassa » dà più la sensazione di istituto di finanziamento anziché di esecuzione, s'impone un programma organico di vasta portata e si assicura un adeguato finanziamento decennale. E quantunque questo sia da considerare aggiuntivo a quello ordinario che le annuali disponibilità di bilancio delle varie amministrazioni consentono, tuttavia non rappresenta — e non potrebbe rappresentare — la soluzione integrale dell'annoso problema, ma è sicuramente un lodevole e considerevole avviamento a tale soluzione. È un notevole sforzo finanziario che la nazione fa in un difficile momento per dare inizio concreto alla soluzione del non più differibile problema ed il provvedimento costituisce motivo di gratitudine verso il Governo che l'ha proposto. La somma di lire 1.000 miliardi prevista dal disegno di legge, quantunque ingente, specie se confrontata con le risorse del Paese, è però largamente insufficiente per risolvere non già l'intera « questione meridionale » ma anche i principali e più urgenti problemi di quelle popola-

zioni che da troppo tempo aspettano. I 1.000 miliardi debbono perciò essere ritenuti come fondo per l'attuazione di un primo lotto decennale di opere, al quale dovranno seguire altri in prosieguo di tempo. Ecco perchè lo sforzo in questo decennio deve essere concentrato in guisa di portare a compimento alcuni problemi nel loro complesso organico, diversamente il tentativo, per quanto generoso, si tradurrebbe in una spesa certamente poco efficiente. Occorre assicurare una regolare, ordinata e non frammentaria attuazione di opere che costituisca parte organica di un più complesso piano generale che riassume e coordini gli obblighi dello Stato e costituisca un vero e proprio piano regolatore aggiornato dei bisogni delle aree depresse meridionali. Nella preparazione e nell'attuazione di questo piano dovrà tenersi conto dell'esperienza e degli errori del passato vicino e lontano: occorre un semplice ordinamento degli uffici e che resti tale fino ad esaurimento del compito, utilizzi la fatta esperienza e non la disperda nel tempo. L'economia del Meridione è in arretrato rispetto a quella media delle altre regioni italiane; lo scopo principale da raggiungere deve essere perciò quello di tendere con tutte le forze al suo sollevamento. Obiettivo primo quindi la bonifica, la sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua e una moderata industrializzazione per la lavorazione dei prodotti del suolo in guisa da permettere l'esportazione non soltanto del prodotto grezzo ma anche dei manufatti che si possono ricavare al fine di soddisfare un più largo mercato. Il programma dovrà poi comprendere gli acquedotti, le fognature e la viabilità minore. Dovrà rivolgersi con non minore considerazione al turismo, il quale ha una importanza non solo locale ma nazionale e che per le sue ripercussioni nel campo delle conoscenze reciproche attraverso gli scambi di correnti sviluppa le conoscenze che determinano comprensione e stimolano l'incremento economico e sociale.

Passando ad un esame più particolareggiato del disegno di legge fa d'uopo rilevare che se ottimo è il proposito di costituire un organismo snello e non appesantito dai comuni controlli statali la sua efficacia dipenderà per gran parte dalla scelta degli uomini che verranno

preposti a dirigerlo — e qui sta il punto più delicato del provvedimento — giacchè i dirigenti dovrebbero essere dotati di qualità superiori a quelle possedute dalla media degli uomini, date le prestazioni che ad essi si richiedono. Circa i mezzi che vengono messi a disposizione della Cassa sorge qualche perplessità sulla effettiva loro disponibilità o quanto meno sulle disponibilità *nel momento in cui dovrebbero essere impiegate*.

Tali dubbi, relativi sempre alla tempestività del versamento, si riferiscono in particolare alle somme che dovrebbero provenire dall'E.R.P. Su questo punto si chiederebbe esplicita e precisa dichiarazione del Governo che resti acquisita agli atti per ogni eventualità futura. Anche la facoltà concessa alla Cassa di contrarre prestiti per il finanziamento dei propri programmi, ottima iniziativa, non può divenire operante senza l'assistenza e la garanzia statale, prevista, è vero, ma non in forma esplicita, in quanto è semplicemente affermato che lo Stato « può » mentre « dovrebbe » accordare tale garanzia. È da rilevare anche che mentre il disegno di legge tende a far beneficiare la Cassa di tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti anche per altri organismi, è stabilita una quota fissa a favore dell'Erario di 5 centesimi per ogni 100 lire. Non è grandissima somma, ma sul complesso di 1000 miliardi si tratta sempre di 500 milioni che vengono sottratti ai programmi. Ed una raccomandazione occorre fare al Governo: perchè la Cassa possa funzionare è necessario che il regolamento alla legge che la istituisce venga emanato subito in quanto sono demandate ad esso tante precisazioni importanti, senza delle quali non può funzionare, e non basta il proposito di incominciare subito dopo la pubblicazione della legge per permetterle di svolgere una attività proficua.

RILIEVI E RACCOMANDAZIONI.

La Commissione, rendendosi conto dell'urgenza dell'approvazione della legge e della necessità quindi di evitare proposte di emendamenti che farebbero ritornare il disegno di legge alla Camera, si limita a prospettare alcune osservazioni e fare qualche rilievo su cui richiama la speciale attenzione del Governo

perchè ne tenga conto in sede di eventuale modifica alla legge che la sua pratica applicazione potrà dimostrare necessaria od in quella, in quanto possibile, di compilazione del Regolamento.

ART. 1. a) Il piano generale di esecuzione riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani « e dei relativi corsi d'acqua ». È da raccomandare che la sistemazione montana di ciascun corso d'acqua sia prevista contestualmente con la sistemazione valliva per una esecuzione coordinata. Il torrente è inscindibile: la sua sistemazione dev'essere integrale, avuto riguardo al problema del dissesto idrogeologico ed a quei tronchi vallivi in completo disordine idraulico spesso paurosamente pensili nelle campagne latitanti che costituiscono permanente minaccia alle zone e culture vallive ed alle borgate che le abitano;

b) per evitare che la Cassa possa diventare una macchina elefantica con pleorici uffici centrali cioè lontani dai luoghi dei bisogni e del terreno dell'azione, converrebbe, almeno fino alla istituzione delle Regioni, costituire qualche ufficio provinciale (escluse Sicilia e Sardegna) ove più si rendesse manifesta la necessità. E ciò per potersi realizzare un coordinamento tra centro e periferia per una rapida economica progettazione e direzione delle opere;

c) per le strade si dovrebbe dare la preferenza alle comunali costruite o sistemate dallo Stato per effetto delle leggi speciali in Calabria e in Basilicata e consegnate ai comuni che le hanno lasciate distruggere. Sarebbe inutile costruire nuove strade in Calabria ed in Basilicata se non si sistemino prima e ritornino alla buona viabilità quelle esistenti ed andate a male.

ART. 2. d) Poichè la Cassa ha personalità giuridica propria sarebbe necessario disciplinare tutto ciò che si riferisce alla cessazione dell'Istituto per evitare, tra l'altro, la continuità dell'Ente sotto forma di amministrazione di stralcio.

ART. 4. e) Nel lavoro di coordinamento dei programmi della Cassa con quelli dei Ministe-

ri bisognerebbe avvisare ad opportuni accorgimenti per evitare conflitti di competenza per iniziative contrastanti o complicati sistemi di trattazione che provocherebbero un'attività burocratica ritardatrice;

f) non è esatto in materia di lavori pubblici prendere a base per la competenza dell'approvazione del progetto l'importo della spesa, perchè anche un elaborato che importi una spesa inferiore ai 100 milioni può richiedere soluzioni di ordine tecnico assai difficili e quindi il Consiglio di amministrazione in tali casi dovrebbe essere facultato a chiedere il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) la disposizione relativa alla dichiarazione di pubblica utilità da parte del Ministro competente segna un regresso in confronto all'indirizzo finora adottato da oltre un trentennio, secondo il quale la stessa approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità. Tale sistema segnava un progresso sulla legge del 25 giugno 1865, n. 2359, e richiedeva il decreto del Prefetto. La semplificazione che così si era confermata verrebbe ora compromessa proprio in un'occasione in cui lo snellimento delle funzioni deve rappresentare il presupposto della nuova istituzione e la complicazione è dovuta, oltre al fatto formale delle trasmissioni di atti da ufficio ad ufficio, soprattutto ad esplicamento di una funzione di apprezzamento da parte di ciascun Ministero, il che comporta indagini, accertamenti e valutazioni alle quali è connesso un evidente deflusso di un certo tempo. Da ciò deriva l'intralcio burocratico sul quale si sono appuntate le più forti critiche di una vasta schiera di studiosi del problema del Mezzogiorno. Comunque l'esistenza della pubblica utilità è già una conseguenza implicita dell'approvazione dei programmi ai fini dell'esecuzione delle opere da parte del Comitato cui partecipano quegli stessi Ministri che poi in altra sede devono esplicitare il compito dichiarativo. Il quale non implicando alcuna ulteriore garanzia si riduce ad una perdita di tempo.

ART. 8. h) Poichè è notorio che il Ministero dei lavori pubblici si avvale per i collaudi del-

l'opera di funzionari tecnici in pensione la Cassa dovrebbe essere facultata a ricorrere anch'essa all'opera di tali funzionari, nonchè a quella di professionisti privati di chiara e sperimentata fama. E ciò perchè è molto dubbio che gli uffici del Genio civile — sia pure in concorso con altri competenti organi statali — potranno corrispondere a quanto viene prescritto in materia dall'articolo;

i) il richiamo poi nello stesso articolo alle norme vigenti per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici riflette sia il Capitolato generale come la legge di contabilità generale dello Stato, nonchè tutta la complessa e vasta legislazione relativa. Si entra così in quel classico apparato burocratico che con la nuova istituzione si voleva evitare. Sarebbe opportuno chiarire la ipotesi fatta precisando i limiti di applicazione delle norme stesse.

ART. 20. l) Occorre precisare a chi spetti la rappresentanza legale della Cassa nei confronti di terzi e in giudizio, nonchè a chi spetti — e quando possa essere delegata — la firma;

m) e dopo che sia precisata la figura del Direttore generale, quali i suoi compiti e le sue attribuzioni e da chi debba essere nominato.

ART. 23. n) La disposizione dell'articolo 23 è pleonastica per la parte della Presidenza del Comitato che è disciplinata all'articolo 1. Il Ministro designato dovrebbe essere il Ministro responsabile della gestione della Cassa di fronte al Parlamento.

ART. 28. o) L'articolo 28 stabilisce il regolamento alla legge e ad esso adegua il funzionamento della Cassa. Nell'articolo 24 invece si parla pure di uno statuto. Sarebbe necessario precisare la necessità e la portata dello statuto in confronto al regolamento e da chi debba essere approvato;

p) lo stesso articolo 28 nell'indicare i Ministri che devono approvare il Regolamento, omette quello dell'industria e del commercio che per l'articolo 1 fa parte del Comitato dei Ministri.

CONCLUSIONI.

ONOREVOLI SENATORI. — L'atto che il Parlamento si accinge a compiere e terminare non ha valore di contingenza nè è frutto di un contegno quasi di moda, già delineatosi in tempi non molto lontani da noi. Esso esprime la sintesi storica di tutto un processo di avvenimenti che nei secoli, attraverso esaltazioni e compressioni, attraverso depredamenti o abbandoni o dominazioni isolate e contrastate, hanno determinato una situazione di prepotente trascuratezza, la quale non poco ha influito sulla formazione dei caratteri, pur non intaccando l'essenza della gente, rimasta fervida d'intelligenza se pure localmente lenta o incerta nello svolgimento della pratica.

L'avvento dell'unità d'Italia voleva significare comprensione reciproca, fusione d'intenti e d'azione per il compimento dell'opera che, seppure aveva del leggendario, rappresentava ormai la affermazione incrollabile di una volontà e di una decisione. Il grido del D'Azeglio: « L'Italia è fatta facciamo gli Italiani » ben voleva significare adeguamento degli spiriti alle esigenze di una realtà cogente, che pretendeva saggezza nell'impiego delle forze in misura correlativa ai vari bisogni.

Le vicende materiali e politiche dei decenni successivi ingenerarono confusioni concettuali e conseguenti deformazioni pratiche che, al postutto, finirono per mantenere profondamente disarmonico il sistema e claudicante l'organismo.

Bene a ragione, perciò, fu ripetutamente asserito come il problema del Mezzogiorno si trovasse essenzialmente collegato col Settentrione in funzione reciproca, per cui è nell'intima struttura di questo la necessità dell'elevamento di quello.

D'onde scaturiva e scaturisce l'illazione, ormai diremo assiomatica, che la questione assume aspetto non soltanto economico ma altresì ed altrettanto ha contenuto sociale che tende all'incremento veramente e potentemente unitario di tutto il Paese.

Necessità questa che manifesta tutta la sua poderosa efficienza oggi in cui i popoli si bloccano in sé nell'atto stesso che tendono a partecipare alla costituzione e alla vita di organismi più vasti e comprensivi, adducendo, però, la propria individualità, che tanto più è apprezzata quanto meglio si presenta omogeneamente operativa.

Col presente disegno di legge nessun ciclo si chiude; solo si segna una tappa storica riassuntiva, espressione di una verità che nessuno può contestare se non gli fa velo alcuna morbosa passione o mal compreso spirito di parte.

Tutti gli Italiani devono sentire la prepotente necessità che l'opera sia compiuta coi sistemi più idonei, come quelli che oggi qui vengono proposti e che traggono conforto e appoggio dagli appassionati dibattiti di tutti i pensatori e studiosi di quest'ultimo secolo, nonchè dall'esperienza di un andamento burocratico o gerarchico appreso sotto svariate manifestazioni.

Onorevoli Senatori! Un disegno di legge di così vasta portata interessa la vita e l'avvenire economico e sociale di una notevole parte dell'Italia e costituisce una questione morale di tutta la Nazione. Non dubito che il primo Senato della Repubblica voglia approvarlo dando manifesta prova di solidarietà nazionale.

ROMANO Domenico,
relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Per valutare convenientemente il disegno di legge sottoposto al nostro esame occorre abbandonare le esagerazioni propagandistiche e la rettorica, che spesso trascinano alla deformazione dei fatti e della realtà.

Questo disegno di legge ha subito molte modificazioni nell'altro ramo del Parlamento, modificazioni che hanno migliorato, in alcune parti, il disegno di legge governativo e che ci pare superfluo riassumere qui.

Esse, però, toccano aspetti secondari del disegno di legge e non ne modificano le linee fondamentali, l'orientamento. Ora, è soprattutto a cagione dell'orientamento generale che noi non approviamo il presente disegno di legge.

Tale orientamento si esprime:

1) in una errata concezione degli obiettivi da raggiungere per la soluzione della questione meridionale,

2) nella sottrazione ai comuni ed ordinari controlli delle spese previste, mediante la creazione di un Ente con personalità giuridica, detto « Cassa per il Mezzogiorno »,

3) nella insufficienza dei finanziamenti,

4) nella mancanza di un piano organico dello utilizzo delle somme stanziato,

5) nella esclusione dei rappresentanti delle classi lavoratrici dalla amministrazione della Cassa.

A quanto pare, gli autori e i sostenitori del disegno di legge ritengono che il Mezzogiorno sia intrinsecamente « inferiore », e che lo stato di inferiorità possa essere superato prevalentemente con interventi eccezionali, di carattere esterno. Questa concezione, la quale si esprime nella formula « area depressa », dà al problema meridionale una impostazione di tipo colonialista.

Noi non accettiamo questa falsa impostazione. Certo, il Mezzogiorno ha bisogno di forti investimenti esterni, ma questi debbono accompagnare la modificazione profonda degli invecchiati rapporti di classe esistenti nel Mezzogiorno, ciò che costituisce l'unica via da seguire per giungere alla risoluzione definitiva della questione meridionale. Eludendo questa impostazione — la quale non trova soddisfazione nelle leggi fondiari annunciate — la politica dei lavori pubblici, che costituisce il fulcro dell'attuale disegno di legge, non avvierà a soluzione il problema del Mezzogiorno e lascerà inalterata la vecchia struttura meridionale, ribadendo la miseria di quelle popolazioni e la loro secolare oppressione.

Una impostazione politica analoga è stata già seguita dai governi monarchici e fascisti, i quali pure provvidero a lavori pubblici ed opere di bonifica, anche con rilevanti stanziamenti, senza che tutto ciò facesse fare dei passi avanti alla annosa « questione ».

È noto che nel ventennio furono spesi almeno 20 miliardi di lire anteguerra per le sole opere di bonifica (cioè, oltre mille miliardi di oggi) ed è altrettanto noto che questi imponenti investimenti non hanno cambiato in nulla il panorama agrario italiano e soprattutto quello meridionale e neppure sono serviti ad incrementare la produzione. Questi investimenti organici e continuativi statali non stimolarono le opere di competenza privata, in generale, ed in particolar modo dei proprietari meridionali. I Consorzi di bonifica non hanno bonificato. Dei nove milioni e 700 mila ettari di terreno che dovevano essere bonificati, appena il 13 per cento lo fu in campo nazionale, ma nel Mezzogiorno la percentuale più alta di bonifiche effettuate si ebbe in Sardegna (5,30 per cento), mentre la più bassa si ebbe nella Lucania (0,33 per cento). E non vi è dubbio che il

danaro speso e le opere portate a compimento andarono a beneficiare i più grossi proprietari, « padroni » dei consorzi, secondo la organizzazione consortile vigente.

Lo stesso, in linea generale, può dirsi per le sorti degli investimenti destinati ai lavori pubblici, investimenti probabilmente superiori ai mille miliardi.

Nessuno può negare che uno dei più importanti problemi del Mezzogiorno sia *anche* quello dei lavori pubblici, previsti nell'attuale disegno di legge. Ma il problema capitale, centrale, è quello del regime fondiario e, quindi, di un diverso schieramento delle classi sociali. La questione meridionale ha caratteri specifici, naturalmente, ma essi derivano dalla struttura sociale ed economica del Mezzogiorno, alla cui modificazione occorre provvedere con misure specifiche, particolari, nel quadro, però, della politica generale statale economica e industriale. Non si è veramente « meridionalisti », infatti, se si segue una politica industriale nazionale ispirata agli interessi dei gruppi monopolistici, una politica tributaria fondata soprattutto sulle imposte indirette, una politica doganale dannosa ai piccoli produttori e infine una politica interna di persecuzione contro i lavoratori e di sfacciato sostegno dei ceti privilegiati.

La svolta urgente della politica dello Stato verso il Mezzogiorno comporta, perciò, una svolta nella politica generale, mentre il presente disegno di legge segue le vecchie strade, sia pure ricorrendo agli espedienti di nuovi congegni. Anzi, questo disegno di legge, anche tenendo presenti le riforme fondiarie annunciate, rappresenta una elusione di quelle esigenze cui sopra abbiamo accennato, e, in fondo, l'accettazione sostanziale dello stato di cose esistente. La stessa Cassa, nelle condizioni presenti, sarà inevitabilmente a disposizione degli interessi di gruppi determinati, il che significherà aggravamento della precedente situazione.

Ecco perchè noi diciamo che questo disegno di legge non è sostanzialmente diverso da quei provvedimenti e leggi speciali per il Mezzogiorno numerose volte decisi e che lasciarono il tempo che avevano trovato.

La novità del disegno di legge risiede nella creazione di un organo, la Cassa per il Mezzogiorno, a cui è demandata, al di fuori degli ordinari controlli statali, l'esecuzione dei compiti dalla legge previsti.

Ma la creazione di un Ente con personalità giuridica propria, sottratto ai comuni ed ordinari controlli è, secondo noi, un gravissimo errore ed un non meno grave precedente.

Gli argomenti che vengono portati a sostegno di questa organizzazione sono:

a) prontezza nella esecuzione, evitandosi gli ostacoli burocratici costituiti dagli ordinari e indispensabili controlli;

b) possibilità di creare un meccanismo che permetta di combinare operazioni finanziarie sul mercato e incoraggiare la partecipazione del capitale straniero. La maggioranza della nostra Commissione ha aggiunto a questi un terzo argomento: la Cassa assumerebbe nei riguardi dello Stato la veste del creditore per cui lo Stato non potrebbe sottrarsi agli obblighi dei finanziamenti.

Questi argomenti non sono solidi. Ed anche se veri, non compensano ma aggravano i danni derivanti dalla sua indipendenza dai normali controlli statali.

È ovvio, infatti, (e del resto è stato ammesso anche da parlamentari della maggioranza) che lo Stato ha maggiori possibilità della Cassa per incoraggiare la partecipazione di capitali stranieri e combinare operazioni finanziarie sul mercato e che la snellezza dell'organo si sarebbe avuta anche con una Azienda di Stato.

Per questo noi sosteniamo, data anche l'importanza delle somme da gestire, che tale gestione sia affidata all'amministrazione statale, direttamente o mediante la creazione di un'Azienda di Stato.

E le ragioni sono più che evidenti:

a) evitare innanzi tutto che a mezzo dell'Ente autonomo (Cassa per il Mezzogiorno) si crei una nuova burocrazia la quale aumenti le spese delle gestioni e appesantisca il funzionamento del nuovo organismo, distruggendo proprio quella snellezza che si dice di desiderare. Con l'Azienda di Stato, invece, si potrebbe utilizzare subito il personale statale e quello degli Enti locali;

b) la necessità di non sottrarre questa gestione al controllo parlamentare, alla vigilanza costante del potere esecutivo, ai controlli amministrativi e contabili da parte degli organi competenti. Nè ha pregio quanto Governo e maggioranza hanno sostenuto, e cioè che il Parlamento avrà conoscenza dei programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa subito dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri, e che entro il 31 dicembre di ogni anno sarà comunicato al Parlamento il bi-

lancio annuale della Cassa chiuso al 30 giugno. Questi controlli invero si esplicherebbero solo in sede consuntiva e non già anche in quella preventiva, mentre l'efficacia dei controlli comporta lo esame di tutto il ciclo della gestione attuale. Lo argomento che i programmi e i bilanci possono sempre formare oggetto di discussione in sede parlamentare giacchè ogni parlamentare può rivolgere interrogazioni, interpellanze, o proporre mozioni, su spese malamente eseguite o ingiustificate, sui programmi e le direttive del piano generale, ecc., è difettoso data, purtroppo, la decadenza di questi istituti, che vanno seriamente restaurati a difesa stessa del Parlamento.

C'è poi un'esperienza della quale bisognerebbe pure tener conto: l'esperienza delle gestioni speciali, le quali già avrebbero un *deficit* di circa 100 miliardi, e delle quali il Parlamento, a distanza di oltre due anni, non riesce ancora a vedere i rendiconti.

Si aggiunga poi che la Cassa, autonoma, non raggiungerà il risultato di aderire ai desideri ed alle legittime esigenze delle popolazioni, poichè proprio, in conseguenza della sua autonomia, essa non avrà contatti (o saranno questi solo superficiali e formali) con gli organismi regionali e locali. E ciò non la rende immune, tutt'altro! da collusioni con interessi e gruppi privati, specie se si tien conto che alla Cassa vengono trasferiti tutti i crediti di capitale e di interessi spettanti alla stessa sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'I.M.I., sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore di privati.

L'altro ramo del Parlamento ha aumentato il numero dei Consiglieri di amministrazione della Cassa da otto a dieci. Bisogna aggiungere, però, che sono stati respinti tutti gli emendamenti intesi a far partecipare agli organi amministrativi i rappresentanti delle classi lavoratrici pur votandosi alla fine un ordine del giorno, accettato dal Governo, e che dovrebbe essere, quindi, impegnativo.

È ormai norma costante della politica governativa escludere i lavoratori dalla direzione di Enti e di organismi di rilevante importanza. Domina la tendenza a creare per tali Enti delle specie di pro-consoli e di governatori. È di ieri la legge per l'Ente Sila, la cui presidenza ricorda molto da vicino il pro-console; e la costituzione della Cassa per il Mezzogiorno ricorda il tipo del governatore.

Noi riteniamo che il Senato della Repubblica voglia accogliere la rappresentanza delle forze vive della Nazione nella amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, e a tal fine chiediamo che venga opportunamente emendato l'articolo 20.

Manca assolutamente nel disegno di legge, sia pure come « annesso », un piano della utilizzazione degli stanziamenti.

Questa mancanza di piani è stata criticata già altre volte, e non dall'opposizione soltanto; ma la critica non ha raggiunto nessun risultato.

Con la creazione della Cassa per il Mezzogiorno si fissa uno stanziamento di 1000 miliardi, senza specificare come gli stessi dovranno essere utilizzati. Nessuna precisazione al riguardo si è avuta. Alla richiesta di chiarimenti si è risposto che i Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, in collaborazione con i consorzi di bonifica e alcuni Enti locali, avrebbero preparato una « scelta » dei progetti già esistenti di opere e si è richiamata la dichiarazione del Presidente del Consiglio del 31 gennaio 1950 secondo la quale 300 miliardi sarebbero destinati a trasformazioni agrarie dipendenti dalla riforma, 450 miliardi per spese di irrigazione e bonifica, 50 per viabilità, 100 per acquedotti e fognature, 40 per sviluppo alberghiero.

Evidentemente nè la dichiarazione del Presidente del Consiglio, nè la « scelta » alla quale attenderebbero il Ministero dell'agricoltura e quello dei lavori pubblici, costituiscono un piano.

È necessario che il piano venga al più presto preparato e sottoposto alla approvazione del Parlamento per evitare che ci si trovi nelle condizioni di discutere di fronte ai fatti compiuti.

Mancando il piano, è perlomeno gratuita l'affermazione secondo la quale dalla Cassa deriverebbe un beneficio notevole a favore dei lavoratori, intendendosi probabilmente con ciò alludere alle giornate lavorative che gli investimenti richiederebbero. Ma i lavoratori sono pure cittadini e vogliono sapere cosa si fa, perchè si fa e per chi si fa.

Non conoscendo, del resto, quali lavori verranno fatti, non sappiamo nemmeno quante unità lavorative verranno impiegate, nè sappiamo quante ore lavorative saranno richieste, quante rifletteranno direttamente i lavoratori del Mezzogiorno, quante quelli del Nord, quante i lavoratori dell'industria, quante quelli dell'agricoltura.

* * *

Gli scopi ed i compiti della Cassa sono elencati nell'articolo 1 e cioè: « Opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico ».

Compiti vastissimi. Si può dire anzi che alla Cassa viene affidata, se non tutta, buona parte della vita del Mezzogiorno.

La vastità dei compiti basta per sé sola a dimostrare l'insufficienza degli stanziamenti. Che cosa rappresentano, invero, rapportati ai compiti, i mille miliardi scaglionati in dieci anni? Molto poco, in realtà; e lo stesso relatore di maggioranza lo ha riconosciuto dicendo che la somma è « largamente insufficiente ».

Infatti, due soli di detti compiti, l'irrigazione per esempio e la viabilità ordinaria, assorbirebbero da soli gli stanziamenti preventivati.

Ma non è tutto. Se è vero che gli emendamenti apportati dalla Commissione e dalla Assemblea hanno dato perlomeno una assicurazione formale che gli stanziamenti ci saranno, non è meno vero che niente esclude che questi stanziamenti siano sostitutivi degli stanziamenti ordinari dei bilanci dell'agricoltura, dei lavori pubblici e del lavoro, per cui, in definitiva, si tratterebbe di niente altro che di un travaso fatto dai bilanci ordinari alla Cassa per il Mezzogiorno.

Che si tratti, in buona parte, di stanziamenti sostitutivi e non aggiuntivi, lo dimostrano i bilanci dell'agricoltura e dei lavori pubblici, recentemente discussi in Senato. Nel primo gli stanziamenti a favore dell'agricoltura rappresentano la irrisoria e quasi offensiva somma di lire 25.583.677.000 con una diminuzione di lire 11.974.259.000 sull'esercizio precedente; nel secondo gli stanziamenti approvati ammontano a lire 58.627.670.000 con una diminuzione di lire 23.844.151.000 sull'esercizio precedente.

Ultima indagine sulla quale ci permettiamo richiamare l'attenzione dei colleghi è questa. Chi beneficerà di queste spese?

Della bonifica, sistemazione dei bacini montani, irrigazione, trasformazione agraria, beneficeranno innanzi tutto i grossi proprietari assenteisti. Per il resto delle opere beneficeranno i gruppi industriali monopolistici, così come i 40 miliardi pre-

visti per le opere di interesse turistico finiranno nelle mani della grossa industria alberghiera, e non certo serviranno per dotare, sia pure di una modesta locanda, uno dei tanti comuni che ne sono privi.

Tutto ciò in linea generale.

Scendendo alle singole disposizioni — e lo facciamo per sommi capi — non possiamo non notare la fondatezza di alcuni rilievi introdotti nella relazione di maggioranza. È più che giusto, secondo noi, quello per cui il parere del Consiglio dei lavori pubblici deve essere richiesto non solo per i progetti di un importo superiore ai cento milioni ma anche per quegli altri che, indipendentemente dal loro importo, presentano speciali difficoltà tecniche. Non vi è dubbio, poi, che è stata scelta la via più lunga per la espropriazione; che devono regolarsi la rappresentanza legale della Cassa, i poteri del direttore generale, il diritto alla firma.

D'altro canto, non ha ragione d'essere e può considerarsi contro l'economia della legge il penultimo comma dell'articolo 5:

« La Cassa provvede altresì con i propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale ».

Mantenendo questa disposizione lo stanziamento non sarebbe di mille miliardi, ma di molto inferiore.

L'articolo 8 indica a chi la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere e non considera le cooperative. È una lacuna che va eliminata.

Abbiamo già accennato alla ingiusta esclusione dei rappresentanti dei lavoratori, che pure sono i maggiori e più diretti interessati alla rinascita del Mezzogiorno, dagli organi amministrativi della Cassa.

Qui aggiungiamo che tutto l'articolo 20 dovrà essere emendato.

A queste nostre osservazioni di dettaglio vanno aggiunte le altre — e non sono poche — del relatore di maggioranza; sebbene appaia strano che questi pur facendo delle critiche e delle riserve proponga che la legge sia approvata così com'è. Curioso procedimento, quando si pensa che si sarebbe in tempo per apportare alla legge le modificazioni indispensabili.

Le nostre proposte di aggiunte e di emendamenti al disegno di legge possono sembrare in contraddizione con la nostra dichiarata opposizione al disegno di legge stesso. Ma la contraddizione non

esiste. Perchè noi non siamo contrari ed anzi siamo favorevoli alla risoluzione immediata del problema del Mezzogiorno ed allo stanziamento dei 1.000 miliardi, che vorremmo anzi per lo meno raddoppiati. Tanto più favorevoli in quanto siamo convinti che l'odierna azione del Governo per il Mezzogiorno è derivata soltanto, o quanto meno predominantemente, dalle continue sollecitazioni dell'opposizione, in Parlamento e nel Paese, specie dal 18 aprile in poi.

Noi siamo contrari alla legge così come impostata ed articolata perchè essa, lo ripetiamo, non risolve la questione meridionale e neppure la imposta adeguatamente. Essa rappresenta niente altro che un provvedimento paternalistico contin-

gente, equivoco per giunta, che non può essere da noi avallato. Ma a dimostrazione ulteriore del nostro senso di realtà, sapendo che non saremo in grado di far respingere, allo stato, il disegno di legge in esame, ne proponiamo dei miglioramenti.

I fatti poi si incaricheranno di dimostrare se la nostra opposizione a questa legge sia avventata ed artificiosa, come è stato detto da altri, o non invece fondata su seri motivi e sulla preoccupazione della difesa degli interessi più profondi delle popolazioni lavoratrici del Mezzogiorno.

SPEZZANO e LANZETTA,
relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

COSTITUZIONE PROGRAMMI E NORME
DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 1.

I Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Art. 2.

Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'articolo 1 è costituita, con sede in Roma, la «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalità giuridica.

Art. 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Art. 4.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessarie ai programmi già approvati.

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possano direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferenti ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'articolo 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Per la esecuzione delle opere — che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro del tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria

dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

Art. 6.

I programmi delle opere di cui all'articolo 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo 11.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

Art. 7.

Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e — con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Art. 8.

La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi,

a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonchè agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le amministrazioni dello Stato.

La durata della riserva, di cui all'articolo 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni.

TITOLO II.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLA CASSA

Art. 10.

Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

1° lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'articolo 3 della presente legge in con-

formità dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuite alla Cassa:

1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti - per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

c) per ciascuno degli esercizi finanziari, decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 80 miliardi.

Art. 11.

Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, numero 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.

Art. 12.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 incluso gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate.

Art. 13.

All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'articolo 11 per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'articolo 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni.

Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai 1.000 miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'articolo 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'articolo 4 della presente legge.

Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo da assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.

Art. 14.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-1953 l'onere delle operazioni finanziarie - cui la Cassa dovesse addoverire per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di 100 miliardi annui - è a carico dello Stato.

Art. 15.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 10.

Art. 16.

La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'articolo 10, per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

1° ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2° a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.

Art. 17.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico.

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli

non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.

Art. 18.

Qualora la Cassa, alla fine del decennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1.000 miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 19.

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.

TITOLO III.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

Art. 20.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vicepresidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

Art. 21.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei conti tra il Consiglio della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro del tesoro.

La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

- a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;
- d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

Art. 22.

Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole amministrazioni dello Stato

debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

Il personale non proveniente dalle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto a termine.

La Cassa rimborsa alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

Art. 23.

Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro all'uopo designato la presidenza del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 e la vigilanza sulla gestione della Cassa.

Art. 24.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25.

I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'articolo 4 dal Comitato dei Ministri — saranno predisposti dalle amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'articolo 1.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con

le amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8.

Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi da eseguire in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'articolo 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 26.

In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente articolo 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiari spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziari, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle amministrazioni statali.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'articolo 7 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti

spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

Art. 27.

L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro del tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.

Art. 28.

Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

La Cassa può funzionare, anche prima della approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 29.

Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato.

Art. 30.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.